



COMUNE DI SELEGAS

Provincia di Cagliari

Ufficio Tecnico

REGOLAMENTO COMUNALE D'USO DELLE TERRE CIVICHE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 29/10/2014

Modificato ed integrato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 14/10/2015

NORME GENERALI

ART. 1 – Finalità

Il presente regolamento disciplina la gestione di terreni per l'esercizio delle forme tradizionali e non, facenti parte del patrimonio comunale indisponibile soggetti ad usi civici disciplinati dalla Legge Regionale n. 12 del 14.3.1994 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 2 – Godimento dei beni

Al godimento dei beni di proprietà del Comune saranno ammessi i cittadini, nei limiti consentiti dal diritto di uso civico, in base alle modalità ed alle condizioni stabilite dal presente regolamento.

E' considerato cittadino ai fini del godimento degli usi civici colui che ha la residenza fissa nel Comune di Selegas ed è iscritto nel registro della popolazione. La perdita della residenza ne comporta la decadenza.

Al godimento dei beni di proprietà del Comune situati in altri comuni saranno ammessi i cittadini del Comune di Selegas e i cittadini del Comune nel quale è sito il bene.

ART. 3 – Concessioni

I terreni verranno concessi mediante formale Determinazione del Responsabile di servizio a persone fisiche che ne facciano richiesta.

Per quanto concerne l'utilizzo dei terreni per miglioramento, si procederà all'assegnazione considerando in primo luogo il diritto di prelazione di coloro i quali abbiano provveduto a presentare formale dichiarazione di utilizzo dei terreni nelle precedenti annualità o, qualora deceduti, i loro eredi, che siano, comunque, in regola con i versamenti dovuti a titolo di canone di affitto negli ultimi 5 anni (2009 – 2013) e che non abbiano più di un lotto in concessione.

Ai suddetti verrà riconosciuto e regolarizzata la concessione di un solo lotto.

I lotti che risulteranno liberi al termine dell'assegnazione di cui sopra verranno assegnati con le seguenti modalità:

I requisiti di base dei richiedenti per l'accesso alla concessione sono:

- deve aver compiuto il 18° (diciottesimo) anno d'età;
- deve essere residente in Selegas da almeno 3 anni;
- non deve avere in concessione altri terreni comunali;
- non deve risultare proprietario di terreni nel comune di Selegas che complessivamente superino 1.00.00 (uno) ettari di estensione.

Per ogni richiedente viene concesso un solo lotto della superficie di circa 6.000 metri quadri.

I criteri per la formazione della graduatoria tengono conto delle seguenti componenti e dei seguenti punteggi:

a) REDDITO ANNUO DEL NUCLEO FAMILIARE DI APPARTENENZA DEL RICHIEDENTE (ISEE)

- da 0 a 5.000,00 euro punti 6
- da 5.001,00 a 10.000,00 euro punti 4
- da 10.001,00 a 15.000,00 euro punti 2;
- per ISEE superiore a 15.000,01 punti 0

b) NUCLEO FAMILIARE

- n. 1 componente punti 1
- n. 2 componente punti 2
- n. 3 componente punti 3
- n. 4 componente punti 4
- n. 5 componente punti 5
- n. 6 componente punti 6
- n. 7 componente punti 7

- c) STATO OCCUPAZIONALE
 - disoccupato da oltre 24 mesi, non studente punti 4
 - disoccupato da meno di 24 mesi, non studente punti 3
 - cassaintegrato o similare punti 2
 - pensionato punti 1
 - lavoratore dipendente punti 2
 - lavoratore autonomo punti 1
 - studenti punti 1
- d) RESIDENZA NEL COMUNE DI SELEGAS
 - da 3 a 10 anni punti 1
 - da 11 a 20 anni punti 2
 - oltre 20 anni punti 3
- e) PUNTEGGIO ETA' ANAGRAFICA
 - da 18 a 25 anni punti 6
 - da 26 a 35 anni punti 3
 - oltre 36 anni punti 1
- f) POSSESSO LOTTI DA PARTE DI ALTRI COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE
 - nessun lotto punti 8
 - 1 lotto ed oltre punti 0
- g) TERRENI AGRICOLI DI PROPRIETÀ DEL RICHIEDENTE
 - 0 ettari punti 4
 - Fino a 1 ettaro punti 2

In caso di parità ha precedenza il richiedente con il reddito più basso.

In caso di ulteriore parità ha precedenza il richiedente con maggiore carico familiare.

Per quanto concerne l'utilizzo per pascolo, a parità di condizioni, si procederà all'assegnazione considerando in primo luogo il diritto di prelazione degli assegnatari delle precedenti annualità con precedenza dettata dal maggior numero di anni di assegnazione, considerati fino ad un massimo di cinque che, comunque, siano in regola con i versamenti dovuti a titolo di canone di affitto, che non abbiano in concessione altri terreni comunali ad uso pascolo, che dimostrino di avere la disponibilità, in concessione (affitto) o in proprietà, dei terreni necessari al fine del raggiungimento della superficie minima per capo di bestiame in base alle specie posseduta; per i richiedenti che presentano l'istanza per la prima volta, l'ordine di assegnazione è stabilito in base alla data e numero di protocollo di presentazione dell'istanza di concessione.

Nell'esame delle richieste di concessione dovranno essere sempre salvaguardati:

- la tutela ambientale del territorio nel rispetto delle leggi vigenti;
- gli interessi della collettività;
- il NON frazionamento del territorio favorendo, ove possibile, il riaccorpamento.

Le richieste per l'utilizzo dei terreni per miglioramento, in competente bollo e debitamente sottoscritte, dovranno essere corredate dalla seguente documentazione:

- a) Planimetria e dati catastali ove possa essere chiaramente individuato il terreno;
- b) Relazione economica e produttiva di massima;

ART. 4 – Esclusioni

Dalla concessione vengono escluse eventuali strade soggette a servitù di passaggio e di interesse della collettività, sorgenti e acque pubbliche, beni archeologici o storici nonché i reperti eventualmente rinvenuti.

CONCESSIONI PER MIGLIORAMENTO FONDIARIO (ULIVETI, FRUTTETI, VIGNETI E ORTI)

ART. 5 – Contratto

Per i terreni comunali da concedere per miglioramento la durata massima delle concessioni è di anni dieci nel rispetto dell'art. 16 della L.R. n. 12/1994 e successive modifiche e integrazioni.

Le determinazioni di concessione verranno integrate da apposito contratto da stipularsi a pena di decadenza, entro dodici mesi dalla data di esecutività della stessa determinazione.

Nelle more della definizione della procedura di concessione, ovvero sino alla stipula del relativo contratto l'assegnatario potrà occupare l'area assegnata esclusivamente per la custodia, pulizia ed eventualmente la lavorazione della stessa per l'impianto di colture stagionali, salvo il pagamento del canone dovuto ed il rispetto delle prescrizioni contenute nei successivi articoli.

Alla scadenza della concessione i contratti potranno essere rinnovati con la stessa procedura della concessione originaria.

Il Responsabile del Servizio ha la facoltà, alla scadenza di ogni concessione, di variare e integrare le norme contrattuali qualora intenda modificare l'ordinamento colturale produttivo dei fondi concessi.

ART. 6 – Progetto di miglioramento

Il concessionario prima della stipula del contratto dovrà presentare apposito progetto esecutivo o dettagliata relazione agronomica ed economica sulle opere di miglioramento da eseguire sul fondo nel rispetto dell'ordinamento colturale prescelto e delle garanzie offerte con la richiesta di concessione. Per gli ordinamenti colturali esistenti quali: vigneti, oliveti, frutteti nonché per gli impianti orticoli, costituiti e da costituire sia con l'utilizzo di piante annuali (pomodoro, fagiolo, zuccina, patata, ecc.) che perenni (carciofo, asparago ecc.), il progetto di miglioramento non è dovuto. Il progetto di miglioramento, ovvero la relazione agronomica ed economica, è invece dovuto per tutti gli altri tipi di ordinamenti colturali. Nel corso della concessione non potrà essere variato l'ordinamento colturale prescelto, salvo dimostrazione che lo stesso si sia rivelato non più idoneo ed antieconomico. La variazione dell'ordinamento colturale dovrà sempre ottenere la preventiva autorizzazione comunale

ART. 7

In caso della cessazione dell'attività o di risoluzione anticipata del contratto da parte del concessionario, il comune rientrerà nel pieno possesso del fondo concesso, ivi compresi i manufatti esistenti, i locali, le strutture di ogni genere nonché le migliorie apportate. Il tutto sarà acquisito al patrimonio comunale senza che nulla sia dovuto al concessionario cessante. I beni riacquistati torneranno al regime giuridico di uso civico.

ART. 8

E' vietato tassativamente la sub-concessione, anche parziale, nonché la cessione a terzi per lo sfruttamento delle migliorie del fondo. E' vietato altresì mettere i terreni a riposo al fine di usufruire di contributi e agevolazioni da parte della Regione, dello Stato o di altri Organismi. Nel caso di inosservanza di tali disposizioni il Comune annullerà la concessione e i terreni torneranno al regime giuridico di uso civico.

ART. 9

I fondi concessi potranno essere recintati solo se preventivamente autorizzati dall'ufficio tecnico e comunque nel rispetto della normativa che disciplina la materia e salvaguardando il libero transito nelle strade esistenti.

ART. 10

Ove possibile i fondi dovranno, obbligatoriamente essere opportunamente dotati di fasce tagliafuoco, e comunque puliti dalle sterpaglie ad evitare il propagarsi di incendi, nonché alberati lungo tutto il perimetro se ciò non contrasta con l'ordinamento colturale previsto in progetto.

Il Responsabile del Servizio avrà cura, nel rilasciare le concessioni per miglioria, di evitare grossi accorpamenti di terreno recintato e non potrà concedere ai richiedenti aree che siano contigue con i terreni privati, avendo cura che venga lasciata tra terreno comunale ed area privata una fascia di terreno libero che possa

adeguatamente garantire il libero transito e la difesa dagli incendi per cui la larghezza potrà essere determinata secondo le norme regionali contenute nell'ordinanza antincendio.

Non potranno essere mai recintate le fonti, gli abbeveratoi, i corsi d'acqua e qualsiasi altra struttura di interesse pubblico.

ART. 11

Le piante di alto fusto esistenti nel fondo non potranno essere abbattute senza formale autorizzazione dell'Amministrazione concedente. La legna di risulta dal taglio nonché quella proveniente dalla pulizia e lavorazione del terreno rimane di proprietà comunale. Il concessionario dovrà conferire la legna nel posto che verrà indicato dall'ufficio comunale preposto.

ART. 12

Il concessionario è tenuto a segnalare al Comune l'eventuale rinvenimento di beni archeologici nonché a sospendere immediatamente i lavori in corso di esecuzione, sino ad avvenuto accertamento delle Autorità competenti.

ART. 13

Nel caso di una qualsiasi inadempienza od inosservanza alle disposizioni del presente regolamento, di quelle contrattuali, nonché della L.R. n. 12/1994 e successive modifiche ed integrazioni in relazione agli usi civici, il Responsabile del Servizio può revocare la concessione, ed in particolare per:

- mancato pagamento del corrispettivo pattuito entro i termini previsti dal contratto;
- mancata esecuzione, senza giustificato motivo, delle opere in progetto o dei lavori di miglioramento entro due anni dall'inizio della concessione;
- sub-concessione, anche parziale;
- mettere terreni a riposo al fine di usufruire di contributi o agevolazioni da parte di qualsiasi istituzione.

ART. 14

La classificazione dei terreni ai fini dell'applicazione dei canoni di concessione, per migliorata viene così determinata:

- ✓ Terreni di prima categoria seminativi irrigui
Appartengono a tale categoria i terreni dotati di buona fertilità agronomica e con buone possibilità idriche.
- ✓ Terreni di seconda categoria seminativi asciutti
Appartengono a tale categoria i terreni di sufficiente fertilità agronomica, in gran parte già migliorati, dove la trasformazione può essere attuata con relativa facilità.
- ✓ Terreni di terza categoria pascoli
Appartengono a tale categoria i terreni non molto dissimili da quelli descritti nella categoria precedente che presentano quale elemento negativo una minore redditività, una maggiore difficoltà nella trasformazione e/o una maggiore difficoltà di accesso. Opportuna la regimazione del pascolo ai fini del miglioramento dello stesso.
- ✓ Terreni di quarta categoria bosco (alto fusto/misto)
Appartengono a tale categoria le aree di notevole interesse paesaggistico ambientale in cui una saggia politica di valorizzazione impone la conservazione e l'utilizzazione razionale della vegetazione naturale con interventi di ripristino e/o infittimento con idonee essenze. Opportuna la riduzione o l'eliminazione del pascolamento.
- ✓ Terreni di quinta categoria macchia mediterranea
Appartengono a tale categoria le aree di notevole interesse paesaggistico ambientale in cui una saggia politica di valorizzazione impone la conservazione e l'utilizzazione razionale della vegetazione naturale con interventi di ripristino e/o infittimento con idonee essenze. Opportuna la riduzione e l'eliminazione del pascolamento.

ART. 15

L'ordinamento colturale principale potrà essere sostituito con impianti di forestazione produttiva espressamente autorizzati con delibera di Giunta Comunale. Per i terreni gravati da uso civico dovranno essere sempre preliminarmente osservate le disposizioni di cui agli artt. 16,17, 18 della L.R. n. 12/1994 e successive modifiche ed integrazioni relativamente alla "riserva di esercizio", mutamento di destinazione" e "permuta e alienazione dei terreni".

Ove la concessione avvenga per forestazione a scopo produttivo, oltre al canone di cui al presente articolo, al Comune spetta il 25% del legnatico. In caso di assenze legnose del tipo "macchia mediterranea" il taglio, su disposizione dell'Autorità Forestale, sarà fatto in modo tale da garantire la costituzione di un bosco.

ART. 16

La Giunta Comunale determinerà biennialmente i canoni di concessione dei terreni tenendo conto della classificazione, del valore dei beni e dei fattori produttivi favorevoli.

Il canone di concessione dovrà comunque garantire il gettito minimo per la loro gestione.

Per i terreni nei quali siano stati eseguiti miglioramenti che hanno determinato una conseguente modifica nella classificazione il canone minimo verrà determinato secondo la nuova classificazione, anche se non sia stata apportata la variazione in Catasto.

ART. 17 - Uso civico di legnatico

Le modalità di godimento dell'uso civico di legnatico devono essere conformi alle prescrizioni del piano di assestamento forestale ed alle vigenti normative forestali nazionali e regionali. Tale diritto si articola in tre forme:

A) raccolta a titolo gratuito di legna secca:

A tutti gli utenti residenti nel territorio comunale è concessa, a titolo gratuito, la possibilità di raccogliere sulle proprietà comunali la legna secca giacente a terra ed avente un diametro massimo di cm. 10. Per tale utilizzo non è richiesta la presentazione di alcuna istanza.

Qualora la legna risultasse già accatastata nel bosco (a seguito di operazioni forestali), il Comune provvederà ad emettere apposito bando di raccolta e fino a tale momento non sarà possibile procedere all'asportazione del materiale.

B) assegnazione a titolo oneroso di piante ad uso fuocatico:

1. Gli utenti residenti possono chiedere, per esigenze del proprio nucleo familiare, un'assegnazione di legname uso fuocatico. Tali assegnazioni sono a titolo oneroso e le relative richieste devono pervenire al Comune entro il 30 settembre di ogni anno. L'Ente, riscontrato l'effettivo diritto di ogni richiedente, invia tutte le istanze alla Forestale che procede alle operazioni di martellata, assegno e stima. Verrà considerata unicamente un'istanza per ogni nucleo familiare di fatto costituito.

2. Potranno essere assegnate solamente piante troncate, secche e gravemente lesionate o comunque in condizioni tali da poter essere assegnate al taglio al fine di garantire la stabilità naturale e temporale del bosco. Saranno tassativamente seguite le prescrizioni del piano di assestamento forestale.

3. E' fatto divieto agli utilizzatori di commercializzare i prodotti legnosi assegnati a titolo di fuocatico. Se a seguito di controlli dovesse essere riscontrata una qualsiasi forma di commercializzazione del materiale concesso ad uso fuocatico, l'assegnatario e tutto il proprio nucleo familiare, non potrà accedere ad altre concessioni di legname per un quinquennio e verrà sanzionata secondo disposizioni.

4. Unitamente all'istanza di assegnazione di legna da ardere, i richiedenti devono effettuare, presso la tesoreria comunale, un deposito cauzionale di € 50,00 a garanzia del rispetto di tutti gli adempimenti connessi alla richiesta ed alla conseguente assegnazione.

La restituzione della cauzione avverrà dopo la presentazione da parte della Forestale del "collaudo informale" di tutte le assegnazioni ad uso fuocatico.

5. In caso di rinuncia all'assegnazione la cauzione versata verrà trattenuta dall'Ente proprietario a titolo di rimborso dei costi sostenuti per l'istruttoria della pratica. Il Comune si riserva la possibilità di valutare le motivazioni addotte a supporto della rinuncia e se dovessero essere riscontrati motivi non collegati a condizioni di forza maggiore, agli interessati non saranno concesse altre assegnazioni di legname per l'annata in corso (tale esclusione è estesa a tutto il nucleo familiare del richiedente).

6. Le utilizzazioni di legname ad uso fuocatico devono essere obbligatoriamente concluse entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello dell'assegnazione stessa.

7. Per questa tipologia di assegnazione non è ammessa la proroga dei termini di utilizzazione

C) assegnazione a titolo oneroso del legname per usi diversi dal "fuocatico":

ai cittadini residenti e non nel Comune, soddisfatta la richiesta per gli aventi diritto, può essere concesso:

1. legname deperiente o secco, anche nei casi in cui si renda necessario assegnare legname ai richiedenti di assegnazioni ad uso focatico.

2. legname da opera o per altre esigenze di natura artigianale.

Si darà corso alle assegnazioni in base alle reali disponibilità di materiale riscontrate dalla Forestale, la quale esprimerà anche le stime tecniche delle singole attribuzioni di materiale.

Le istanze relative alle assegnazioni di tipo "C" potranno essere presentate fino al 30 settembre di ogni anno. Quelle che perverranno successivamente a tale data verranno tenute in considerazione a valere sull'esercizio successivo.

Ai cittadini residenti è altresì concessa la possibilità di ottenere, a titolo oneroso, un'assegnazione di legname da opera per manutenzione straordinaria dell'edificio di proprietà.

In tali situazioni l'istanza del titolare deve essere corredata da documentazione tecnica riguardante la quantificazione del materiale richiesto.

ART. 18

Qualunque controversia dovesse insorgere fra il Comune e i concessionari per l'applicazione del presente regolamento o comunque per questioni inerenti la concessione, sarà deferita alla Commissione di cui all'art. 30 che esprimerà il proprio giudizio con parere motivato.

CONCESSIONE DI PASCOLI

ART. 19

Le concessioni per uso pascolo hanno durata annuale.

ART. 20

Tutti i pascoli comunali devono essere utilizzati in base al presente regolamento e, trattandosi di uso civico, secondo le norme che disciplinano l'uso civico previsto dalla L.R. 14.03.1994, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni.

Il cittadino che intende esercitare il pascolamento nel territorio di proprietà comunale deve presentare domanda di autorizzazione almeno trenta giorni prima della data di introduzione del bestiame o della scadenza della precedente autorizzazione, fatti salvi i casi di particolare urgenza e comprovata.

La richiesta di pascolamento deve essere formulata in carta legale e dovrà contenere i seguenti dati:

dati anagrafici del richiedente e numero di codice fiscale;

località dettagliata dove si intende pascolare, la superficie in ettari, la specie e il numero di capi grandi e piccoli derivante dalla dichiarazione consistenza bestiame allegata.

Il Responsabile del Servizio ha la piena facoltà di stabilire criteri e modalità per quanto concerne le zone pascolabili, il carico e la specie del bestiame o, in casi particolari, il divieto di pascolamento nonché di prevenzione sanitaria che lo rendano necessario.

ART. 21

Le eventuali zone o specie di bestiame da vietare al pascolo per esigenze di recupero ambientale e produttivo o per intervenuto regime vincolistico in virtù di leggi o regolamenti statali e/o regionali, oppure per prevenire fattori di diffusione di malattie saranno stabilite dal Responsabile del Servizio.

ART. 22

Tali divieti e le motivazioni che li hanno determinati saranno portati immediatamente a conoscenza degli allevatori e dei cittadini mediante affissione all'albo del Comune per quindici giorni consecutivi.

ART. 23

L'anno pascolativo si intende dal primo gennaio al trentun dicembre dello stesso anno. Le richieste di concessione dei terreni comunali devono essere effettuate entro il trenta novembre di ogni anno. Non saranno prese in considerazione richieste pervenute oltre tale termine.

ART. 24

L'Ente rilascerà a ciascun richiedente apposita autorizzazione. L'autorizzazione sarà consegnata al richiedente, il quale deve curare che il custode del bestiame lo tenga sempre con sé per esibirla a richiesta agli agenti incaricati del controllo ed a tutti gli agenti della forza pubblica.

Qualora l'utente sposti il bestiame dalla località denunciata ad altre località, deve prima di effettuare il cambiamento farne denuncia all'Amministrazione comunale. Il Responsabile del Servizio provvederà con determinazione alla modifica e ne sarà fatta menzione nella licenza in possesso del denunciante e sulla corrispondente copia agli atti del Comune. In caso di particolare eccezionalità il titolare dell'autorizzazione potrà farne denuncia successivamente, ma comunque non oltre giorni cinque.

Analoga denuncia deve fare all'Ufficio comunale se nel corso dell'anno di godimento il quantitativo o la specie di bestiame introdotto nel territorio comunale venisse aumentata o mutata rispetto a quella risultante dalla prima denuncia.

ART. 25

E' vietata l'introduzione di bestiame nei terreni da pascolare prima di essere in possesso della prescritta autorizzazione. Chiunque sarà sorpreso a pascolare bestiame senza autorizzazione o in zone vietate, dovrà pagare una sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 31 del presente regolamento.

Analoga sanzione sarà applicata a carico dell'allevatore, la cui denuncia risultasse infedele per la parte di bestiame eccedente rispetto all'autorizzazione o denuncia.

ART. 26

Nei casi in cui il concessionario si sia reso moroso nell'anno precedente nel pagamento del corrispettivo dovuto, sarà ammesso alla introduzione del bestiame solo se ha adempiuto al pagamento dovuto per l'anno di morosità, con l'aggiunta delle penalità prevista dall'art. 31.

ART. 27

Il corrispettivo del pascolo sarà riscosso a tariffa per ogni capo di bestiame e proporzionato alla singola specie il cui numero verrà determinato sulla base delle unità di bestiame adulto equivalente di cui alla tabella dell'art.28.

La misura del corrispettivo sarà stabilita dalla Giunta Comunale per ciascun anno pascolativo entro il 31 del mese di settembre dell'anno precedente e pubblicata per otto giorni all'albo del comune. In mancanza continueranno ad essere applicate le tariffe dell'anno precedente.

ART. 28

Il **numero di capi per unità di superficie** sarà limitato in misura tale da consentire una gestione integrata delle produzioni animali e vegetali a livello di unità di produzione e in modo da ridurre al minimo ogni forma di inquinamento, in particolare del suolo e delle acque superficiali e sotterranee.

La **consistenza del patrimonio zootecnico** e essenzialmente **connessa alla superficie** disponibile al fine di evitare:

- 1) problemi di sovrappascolo e erosione;
- 2) consentire lo spargimento delle deiezioni animali onde escludere danni all'ambiente.

Per determinare la appropriata densità degli animali di cui sopra le **unità di bestiame adulto equivalenti a 170 kg N/ha per anno** di superficie agricola utilizzata per le varie categorie di animali sono determinate sulla base della tabella **di cui all'Al. VII reg. CE 1804/99:**

CATEGORIA DI ANIMALI	a. Numero massimo di animali per ettaro di SAU	b. Numero presunto di capi presenti nel territorio	c. Superficie Agricola Utilizzabile SAU (b. / a.) = Ha	d. Superficie Agricola comunale disponibile	e. coefficiente medio (d. / b.)
Equini di oltre 6 mesi	2				
Vitelli da ingrasso	5				
Altri bovini di meno di 1 anno 5	5				
Bovini maschi da 1 a meno di 2 anni	3,3				
Bovini femmine da 1 a meno di 2 anni	3,3				
Bovini maschi di 2 anni e oltre	2				
Giovenche da allevamento	2,5				
Giovenche da ingrasso	2,5				
Vacche da latte	2				
Vacche lattifere da riforma	2				
Altre vacche	2,5				
Coniglie riproduttrici	100				
Pecore	13,3	3500	263.15.79	104.76.95	0,03
Capre	13,3				
Suinetti	74				
Scrofe riproduttrici	6,5				
Suini da ingrasso	14				
Altri suini	14				
Polli da tavola	580				
Galline ovaiole	230				

Le superfici minime assegnabili sono calcolate in base al numero di capi totali derivanti dalla dichiarazione della consistenza bestiame presentata da ciascun allevatore per il coefficiente medio sopra determinato (e.).

In caso di disponibilità di terreni inferiore alle richieste effettuate, si procederà all'assegnazione considerando in primo luogo il diritto di prelazione degli assegnatari delle precedenti annualità che non abbiano in concessione altri terreni comunali, con precedenza dettata dal maggior numero di anni di assegnazione, considerati fino ad un massimo di cinque; per i richiedenti che presentano l'istanza per la prima volta, l'ordine di assegnazione è stabilito in base alla data e numero di protocollo di presentazione dell'istanza di concessione. Altresì, in caso di assegnazione di terreni per una superficie inferiore al numero dei capi di bestiame, il richiedente dovrà dimostrare di avere la disponibilità, in concessione (affitto) o in proprietà, dei terreni necessari al fine del raggiungimento della superficie agricola minima utilizzabile per capo di bestiame in base alle specie.

In caso di disponibilità di terreni superiore alle richieste effettuate, si procederà all'eventuale assegnazione dei terreni disponibili ai richiedenti interessati proporzionalmente al numero dei capi dichiarati.

ART. 29

La riscossione del corrispettivo del pascolo sarà effettuata con le modalità previste dal T.U. 14.04.1910 n. 639 a mezzo di liste di carico da riscuotere in un'unica soluzione all'atto del ritiro dell'autorizzazione. A carico dei contribuenti morosi inizieranno gli atti esecutivi a norma di legge. Ai medesimi sarà intanto revocata l'autorizzazione senza diritto di azioni o risarcimenti di sorta, ed ove non ottemperassero immediatamente all'ordine di ritiro del bestiame dal pascolo comunale saranno denunciati all'Autorità Giudiziaria per pascolo abusivo. Per quelle zone ove sono state già apportate migliorie e relativamente alle superfici migliorate, il canone verrà calcolato ad ettaro secondo il disposto dell'art. 16 del presente regolamento. Per le restanti superfici in base alle specie ed al numero dei capi di bestiame che possono essere immessi nel territorio concesso. Il numero dei capi e la specie del bestiame che può essere immessa nelle zone concesse viene determinato sulla base della tabella di cui al precedente articolo. Il canone per capo di bestiame verrà determinato tenendo presente che dovrà essere garantito il gettito minimo che al Comune sarebbe derivato dalla concessione applicando l'art. 16 del presente Regolamento.

ART. 30

La Commissione richiamata nei vari articoli del presente regolamento sarà composta:

- 1) dal Sindaco o da un suo delegato in qualità di Presidente;
- 2) Assessore all'Agricoltura;
- 3) 2 rappresentanti dei concessionari, scelti dalla Giunta Comunale all'interno di una rosa di dieci nomi forniti dagli stessi concessionari

SANZIONI

ART. 31

Per le violazioni o l'inosservanza di una qualsiasi delle disposizioni contenute negli articoli del presente regolamento si applica una sanzione amministrativa da € 103,29 (centotre euro e ventinove centesimi) a € 309,87 (trecentonove euro e ottantasette centesimi) di cui all'art.14 della L.r. 12/1994. La sanzione sarà graduata a seconda della gravità dell'infrazione. In caso di recidiva è comunque applicata la sanzione massima. In caso di accertamento di più infrazioni si darà luogo al cumulo delle sanzioni applicabili. L'accertamento delle infrazioni potrà essere effettuato sia dagli Organi preposti alla vigilanza con contestazione immediata, che dall'ufficio sulla base della documentazione in atti.

Sono fatte salve tutte le sanzioni civili, penali ed amministrative contemplate dalle vigenti norme in materia forestale.

NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 32

Tutte le disposizioni contrastanti con il presente regolamento sono da considerarsi abrogate.

I terreni sotto contratto di concessione continuano a soggiacere alle condizioni contrattuali sino alla naturale scadenza, ad eccezione della determinazione del canone e dell'applicazione di sanzioni per violazione delle norme che vengono immediatamente disciplinate dal presente regolamento. Relativamente ai terreni gravati da uso civico, la Giunta Comunale promuoverà le azioni necessarie di cui all'art 22 della L.R. n. 12/1994 e successive modifiche ed integrazioni.

In attesa della determinazione dei nuovi canoni in applicazione del presente regolamento continueranno ad applicarsi quelli in uso.

I proventi di gestione dei terreni gravati da usi civici verranno prioritariamente destinati alla loro gestione, amministrazione e sorveglianza, ove tali proventi siano insufficienti si applicheranno le misure di cui all'art. 46 del R.D. 26.02.1928 n. 332.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si rimanda alle disposizioni di cui alla L.r. 14.03.1994 n. 1 e successive modifiche ed integrazioni in materia di usi civici.

ART. 33

Il presente regolamento diverrà esecutivo ad intervenuta approvazione da parte dell'Organo Tutorio. Lo stesso verrà inviato all'Assessorato Regionale dell'Agricoltura e Foreste e Riforma Agropastorale per il parere di competenza ai sensi dell'art. 12 della L.r. n. 12/1994 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 34

Le assegnazioni e concessioni di pascoli precedenti all'approvazione del presente regolamento sono da ritenersi valide fino alla scadenza prevista.

Le assegnazioni e concessioni di terreni per miglioramento e seminativo precedenti all'approvazione del presente regolamento saranno oggetto di revisione e integrazione documentaria in base a quanto previsto dal regolamento stesso e saranno mantenute in essere fino alla scadenza prevista, salvo il riscontro di violazioni o impiego dei fondi per attività non ritenute idonee.

ART. 35 TERRE COMUNALI NON GRAVATI DA USO CIVICO

Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano anche ai terreni comunali non gravati da uso civico.

ALLEGATI

- ✓ Elenco dei terreni comunali da destinare a pascolo;
- ✓ Elenco dei terreni comunali da destinare a miglioramento;
- ✓ Elenco dei terreni comunali per Usi Civici;
- ✓ Modello di istanza di concessione di terreni per uso pascolo;
- ✓ Modello di istanza di concessione di terreni per miglioramento.